

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1413 del 22/03/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO DI POLLAME" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO (PC), VIA BISSOLO N. 1 - DITTA AZIENDA AGRICOLA DAL VERME CAMILLO E FILIPPO SOCIETA' SEMPLICE IN AGRICOLTURA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1502 del 21/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER L'ATTIVITÀ DI "ALLEVAMENTO DI POLLAME" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO (PC), VIA BISSOLO N. 1 - DITTA AZIENDA AGRICOLA DAL VERME CAMILLO E FILIPPO SOCIETA' SEMPLICE IN AGRICOLTURA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 16123 del 30/11/2021, acquisita al prot. Arpa n. 184397 in pari data, è stata presentata dalla Ditta "Azienda Agricola Dal Verme Camillo e Filippo Societa' Semplice in Agricoltura", con sede legale a Tromello (PV), Via Carso n. 4, (P.Iva 00854190188) l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'attività di "allevamento di pollame" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di San Giorgio (PC), Via Bissolo n. 1, per i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue domestiche su suolo;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

- con nota prot. n. 191878 del 14/12/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 195622 del 21/12/2021 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 10 del 16/03/2022 Sinadoc 32558/2021) risulta che:

- presso l'insediamento è presente uno scarico (S1) di acque reflue domestiche provenienti dalla cucina e dai servizi igienici dell'abitazione e dai servizi della zona filtro (carico organico complessivo pari a 5 A.E.), trattate mediante un sistema di trattamento primario costituito da n° 3 degrassatori (ciascuno avente potenzialità pari a 2 A.E.), n° 3 fosse biologiche di tipo tradizionale (aventi ciascuna un volume di circa 1400 litri) e n° 1 fossa Imhoff (potenzialità pari a 3 A.E.);
- le acque reflue domestiche in uscita dall'impianto di trattamento, recapitano su suolo mediante un sistema di sub-irrigazione, costituito da una condotta disperdente avente uno sviluppo pari a 29 metri lineari (potenzialità pari a 5 A.E.);
- i reflui, generati dal lavaggio e dalla sanificazione a fine ciclo dei nidi e dei posatoi, vengono raccolti in una vasca a tenuta in calcestruzzo interrata (avente una capacità pari a mc. 22,50) e smaltiti da Ditta specializzata;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (rif. Attività n. 2 del 10/12/2021 Sinadoc 32558/2021) risulta che:

- il progetto di *"adeguamento degli scarichi civili derivanti da uffici, spogliatoi e dall'abitazione del custode, attraverso l'installazione di un sistema di trattamento primario e secondario localizzato nel comune di San Giorgio"* proposta dall'Azienda Agricola Dal Verme Camillo e Filippo Soc. Semplice in agricoltura è stato oggetto di provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4/2018 e, con determinazione n. 16040 del 03/09/2021 del responsabile del "Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale" della Regione Emilia Romagna, tale progetto è stato escluso dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 4/2018;
- l'attività consiste nell'allevamento di galline ovaiole per riproduzione (peso medio 1,8 kg/capo), allevate in due capannoni (cod Ausl 0040PC107), con stabulazione a terra con uso di lettiera;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 30466 del 09/12/2021 prot n. 189202, è pari a 20.779;
- la capacità massima dell'allevamento, dichiarata nella documentazione a corredo dell'istanza di AUA, è pari a 20.700 capi così suddivisi:
 - 18.800 pollastre
 - 1.900 galletti;
- per la conservazione della pollina prodotta viene utilizzata l'area a lettiera dei capannoni. La pollina viene poi integralmente ceduta ad una ditta terza per l'effettuazione delle operazioni di distribuzione agronomica, ai sensi dell'art. 24 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- il reflujo liquido derivante dalle operazioni di pulizia a fine ciclo, viene accumulato nella cisterna in calcestruzzo interrata e coperta della capacità di 22,5 mc che viene svuotata dalla ditta di autospurghi specializzata;
- sono state verificate le condizioni di esercizio dell'allevamento e la sua coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017;

Atteso che:

- con nota prot. n. 199970 del 29/12/2021 è stato richiesto al Comune di San Giorgio Piacentino, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque reflue domestiche su suolo;
- con nota prot. n. 2420 del 21/03/2022, acquisita al prot. Arpae n. 46398 in pari data, il Comune di San Giorgio Piacentino ha trasmesso l'Autorizzazione n. 01/2022 del 21/03/2022 per lo scarico S1 di acque reflue domestiche su suolo, con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "Azienda Agricola Dal Verme Camillo e Filippo Societa' Semplice in Agricoltura", con sede legale a Tromello (PV), Via Carso n. 4, (P.Iva 00854190188) per l'attività di "allevamento di pollame" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di San Giorgio (PC), Via Bissolo n. 1, per i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico (S1) di acque reflue domestiche su suolo;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

2. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di San Giorgio Piacentino n. 01/2022 del 21/03/2022, (trasmessa con nota prot. n. 2420 del 21/03/2022, acquisita al prot. Arpa n. 46398 in pari data);

3. di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche avente recapito su suolo attraverso sub-irrigazione, **le seguenti prescrizioni:**

- a) il numero degli A.E. serviti non può superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato (5 A.E.);
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei pozzetti degrassatori e della fossa Imhoff devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003. In particolare il volume del pozzetto degrassatore a servizio della cucina dell'abitazione, non deve risultare di capacità inferiore a 200 lt.;
- c) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento primario; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalle fosse biologiche tradizionali e della fossa Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) il sistema disperdente di sub-irrigazione in progetto deve essere realizzato secondo le norme tecniche previste dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977;
- e) deve essere costantemente verificato il regolare funzionamento del sifone di cacciata atto a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente;
- f) la sommità della trincea in cui è collocata la condotta disperdente deve risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
- g) deve essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **le seguenti prescrizioni:**

- a) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- b) l'utilizzo agronomico della pollina deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. A tal fine il gestore è tenuto ad assicurarsi che i soggetti a cui viene ceduta la pollina per la distribuzione agronomica, siano in regola con gli obblighi di Comunicazione previsti dall'art. 24 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;

5. di fare salvo che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del Suap dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.